

XVIII legislatura

A.S. 1845:

**"Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 20
aprile 2020, n. 26, recante disposizioni
urgenti in materia di consultazioni
elettorali per l'anno 2020"**

(Approvato dalla Camera dei deputati)

Giugno 2020
n. 156



servizio del bilancio
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2020). Nota di lettura, «A.S. 1845: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, recante disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020" (Approvato dalla Camera dei deputati)». NL156, giugno 2020, Senato della Repubblica, XVIII legislatura

INDICE

Articolo 1 (<i>Misure eccezionali in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020</i>)	1
Articolo 1-bis (<i>Modalità di svolgimento delle operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020</i>)	2
Articolo 1-ter (<i>Protocolli sanitari e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali</i>)	3
Articolo 2 (<i>Clausola di neutralità finanziaria</i>)	4

Articolo 1

(Misure eccezionali in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020)

La norma, modificata nel corso dell'esame in prima lettura, prevede che in considerazione della situazione epidemiologica da COVID-19, in via eccezionale, i termini per le consultazioni elettorali siano fissati, secondo i criteri ivi indicati alle lettere a)-d-*bis*). In particolare:

- alla lettera a), si amplia la finestra temporale entro cui è possibile procedere allo svolgimento delle elezioni suppletive di Camera e Senato. Per i seggi che siano dichiarati vacanti entro il 31 luglio 2020, il termine entro il quale sono indette le elezioni è fissato in 240 giorni dalla data della vacanza dichiarata dalla Giunta delle elezioni, anziché in 90 giorni - eventualmente prorogabili in determinati casi - come previsto dalla vigente legge elettorale;
- alla lettera b), si rinvia il turno ordinario delle elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali, limitatamente all'anno 2020, ad una domenica compresa tra il 15 settembre e il 15 dicembre 2020, anziché tra il 15 aprile e il 15 giugno;
- alla lettera c), si stabilisce che siano inseriti nel turno autunnale di cui sopra, anche le elezioni nei comuni i cui organi devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, se le condizioni che rendono necessarie le elezioni si verificano entro il 27 luglio 2020, ossia non oltre il 50° giorno prima dell'apertura della finestra elettorale. Con una integrazione approvata in sede referente durante l'esame in prima lettura, sono state escluse dall'applicazione della disposizione le elezioni degli organi circoscrizionali nei comuni il cui consiglio rimane in carica fino alla scadenza naturale prevista nell'anno 2021.
- alla lettera d), si dispone, in primo luogo, che gli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario, il cui rinnovo è previsto entro il 2 agosto 2020, durino in carica 5 anni e 3 mesi, in luogo dei 5 anni previsti in via ordinaria dalla legge (art. 5, co. 1, L. 165/2004). Inoltre, si prevede che le elezioni per il rinnovo degli organi si svolga esclusivamente tra i 15 e i 60 giorni successivi al termine della nuova scadenza del mandato o nella domenica compresa nei 6 giorni ulteriori.
- alla lettera d-*bis*), introdotta nel corso dell'esame in sede referente durante l'esame in prima lettura, si provvede al rinvio delle elezioni dei presidenti di provincia e dei consigli provinciali in scadenza nel 2020. Queste si svolgeranno entro 90 giorni dalle elezioni dei consigli comunali (di cui alla lettera b) e, di conseguenza, la durata del mandato degli organi provinciali è prorogata fino al loro rinnovo.

La RT riferita al testo originario delle norme contenute nell'articolo non valutava alcun effetto finanziario, specificando che nessuna delle procedure elettorali rinviate dal testo originario era stata avviata alla data del 21 aprile 2020.

D'altronde, quanto alle modificazioni e integrazioni approvate in prima lettura, le stesse sono al momento sprovviste di **RT**.

Al riguardo, ritenuto il tenore di mero rilievo ordinamentale delle disposizioni, nulla da osservare.

Articolo 1-bis
(Modalità di svolgimento delle operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020)

L'articolo, introdotto nel corso dell'esame in sede referente durante l'esame in prima lettura, reca alcune disposizioni ulteriori sul procedimento connesso alle consultazioni elettorali e referendarie previste per il 2020.

Il comma 1 dispone che le operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020 si svolgono, oltre che nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, anche nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15. L'estensione della possibilità di esercitare il voto anche al lunedì è finalizzato ad assicurare il necessario distanziamento sociale in relazione alla situazione epidemiologica da Covid-19. La disposizione deroga espressamente quanto previsto dalla normativa vigente che prevede lo svolgimento delle elezioni nella sola giornata di domenica.

Il comma 1-bis prevede, per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 4 (Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica - Comunicazione politica radiotelevisiva e messaggi radiotelevisivi autogestiti in campagna elettorale), in modo da evitare posizioni di svantaggio rispetto all'accesso ai mezzi di informazione e per la comunicazione politica durante le campagne elettorali e referendaria, in relazione alla situazione epidemiologica derivante dalla diffusione del COVID-19.

Il comma 2 richiama l'applicazione del principio di concentrazione delle scadenze elettorali previsto dalla normativa sull'*election-day* alle elezioni suppletive, amministrative e regionali di cui all'articolo 1 al referendum confermativo del testo di legge costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari e a tal fine interviene sulle modalità di svolgimento delle votazioni per consentire lo svolgimento contestuale delle consultazioni elettorali. In proposito, prevede che si applicano le disposizioni previste per le elezioni politiche relativamente agli adempimenti comuni, compresi quelli concernenti la composizione, il funzionamento e i compensi degli uffici elettorali di sezione, prevedendosi che appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti per ogni consultazione si procede, nell'ordine, allo scrutinio relativo alle elezioni politiche suppletive, a quello relativo al referendum confermativo e successivamente, senza interruzione, a quello relativo alle elezioni regionali. Stabilisce che lo scrutinio relativo alle elezioni amministrative è rinviato alle ore 9 del martedì, dando la precedenza alle elezioni comunali e poi a quelle circoscrizionali e che le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni sono proporzionalmente ripartite tra lo Stato e gli altri enti interessati in base al numero delle rispettive consultazioni.

I commi 3 e 4 riducono ad un terzo il numero minimo di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste e candidature per le elezioni comunali dell'anno 2020 e per le elezioni delle regioni a statuto ordinario del 2020.

Il comma 5 prevede che sia fatta salva, per ciascuna regione, la possibilità di prevedere, per le elezioni regionali del 2020, disposizioni diverse da quelle di cui al comma 4, ai fini della prevenzione e della riduzione del rischio di contagio da COVID-19.

L'integrazione è al momento sprovvista di **RT**.

Il rappresentante del Governo, in sede di risposte durante l'esame presso la Camera dei deputati¹, ha segnalato che la disposizione di cui all'articolo 1-bis, comma 1, del presente provvedimento, che prevede che le operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie per l'anno 2020 si svolgano, in deroga alla legislazione vigente, anche nella giornata di lunedì non determina nuovi o maggiori

¹ Cfr. seduta Commissione Bilancio dell'8 giugno 2020.

oneri a carico della finanza pubblica, giacché la citata estensione lascia invariati numerosi oneri. Specifica, in particolare, che si tratta degli oneri relativi alla stampa delle schede e degli stampati per i seggi; alle spese degli uffici preposti alla proclamazione degli eletti e quelle per i componenti dei seggi, per i quali la legge n. 70 del 1980 prevede un onorario fisso forfettario (150 euro per i presidenti e 120 per gli altri componenti) del tutto indipendente dalla durata della votazione; al lavoro straordinario del personale di prefetture e comuni che, in caso di scrutinio il pomeriggio e la sera del lunedì – con conseguente necessario prolungamento della presenza in ufficio – non effettuerebbero più l'attuale turno per lo scrutinio nella notte tra domenica e lunedì.

Ha rilevato inoltre che lo svolgimento dello scrutinio relativo alle elezioni amministrative nella giornata del martedì evita gli ulteriori oneri che potrebbero derivare dal prolungamento delle operazioni di spoglio in orario notturno, nella notte tra il lunedì e il martedì.

Ha poi evidenziato che la concentrazione delle consultazioni elettorali e referendarie in un unico turno, attualmente prevista dal testo in corso di conversione anche per il *referendum* confermativo, comporterebbe sensibili risparmi di spesa, posto che l'ultimo *referendum* confermativo del 2016 ha comportato, da solo, un costo stimabile in complessivi 300 milioni di euro.

Il Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei *referendum* (cap. 3020 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), che reca uno stanziamento di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020-2022, deve pertanto ritenersi capiente per far fronte alle occorrenze derivanti dalle consultazioni elettorali in esame.

Al riguardo, alla luce dei chiarimenti forniti, pur essendo le disposizioni al momento prive di relazione tecnica, non ci sono osservazioni.

Articolo 1-ter

(Protocolli sanitari e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali)

L'unico comma prescrive che al fine di prevenire il rischio di contagio da COVID-19, le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020 si svolgono nel rispetto delle modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo.

L'integrazione è al momento sprovvista di **RT**.

Il rappresentante del Governo, durante l'esame presso la Camera dei deputati² ha confermato che all'attuazione dei protocolli sanitari e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali si provvederà nell'ambito delle dotazioni strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

² Cfr. seduta della Commissione Bilancio della Camera dei deputati dell'8 giugno 2020.

Al riguardo, in relazione alle conferme ricevute circa la possibilità di dare attuazione alla disposizione nell'ambito delle dotazioni disponibili di personale e mezzi, andrebbero illustrati i protocolli sanitari e di sicurezza che saranno applicati e andrebbe dimostrata l'adeguatezza delle risorse disponibili a legislazione vigente anche attraverso una loro rimodulazione.

Sul punto, si rinvia all'articolo 2.

Articolo 2 **(Clausola di neutralità finanziaria)**

L'articolo reca la clausola di neutralità, ivi stabilendosi che dalle norme contenute nel decreto legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT si limita a ribadire la clausola di invarianza.

Al riguardo, occorre soffermarsi sulla norma, tenuto conto delle prescrizioni previste dall'articolo 17, comma 6-*bis* della legge di contabilità, allorché ci si trovi in presenza siffatti dispositivi, miranti ad assicurare l'invarianza di effetti finanziari di nuove norme.

In particolare, si rammenta che la norma della legge di contabilità prescrive infatti che in presenza di disposizioni corredate di tali clausole, la RT dovrebbe sempre riportare *in primis* la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni, nonché l'illustrazione dei dati e degli elementi che si presentano idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, mediante l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime, anche attraverso la loro riprogrammazione.

In definitiva, la RT dovrebbe essere completa di tutti gli elementi che siano idonei a comprovarne l'effettiva sostenibilità di ciascuna norma. In ogni caso, rimanendo preclusa la validità della citata clausola in presenza di spese di natura giuridicamente obbligatoria.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

Mag 2020

[Nota di lettura n. 146](#)

Discariche di rifiuti (**Atto del Governo n. 168**)

"

[Nota di lettura n. 148](#)

A.S. 1799: "Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29, recante misure urgenti in materia di detenzione domiciliare o differimento dell'esecuzione della pena, nonché in materia di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari, per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, di persone detenute o internate per delitti di criminalità organizzata di tipo mafioso, terroristico e mafioso, o per delitti di associazione a delinquere legati al traffico di sostanze stupefacenti o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione mafiosa, nonché di detenuti e internati sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché, infine, in materia di colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati"

"

[Nota di lettura n. 149](#)

A.S. 1800: "Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30, recante misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2"

"

[Nota di lettura n. 150](#)

A.S. 1811: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Nota di lettura n. 151](#)

A.S. 1812: "Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"

"

[Documentazione di finanza pubblica n. 14](#)

Decreto legge "rilancio": effetti sui saldi di finanza pubblica e conto risorse e impieghi - **A.C. 2500** - D.L. 34/2020

"

[Nota breve n. 16](#)

Pacchetto di primavera del semestre europeo. Raccomandazioni per una risposta coordinata alla pandemia di coronavirus

Giu 2020

[Nota di lettura n. 152](#)

A.S. 1829: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali" (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Nota di lettura n. 153](#)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (**Atto del Governo n. 175**)

"

[Nota di lettura n. 154](#)

Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (**Atto del Governo n. 177**)

"

[Nota di lettura n. 155](#)

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di poteri speciali, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 1-*ter*, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56 (**Atto del Governo n. 178**)

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico alla URL <http://www.senato.it/documentazione/bilancio>